

# COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AI SERVIZI  
SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI  
POZZOLENGO

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n° 32 del 30/09/1997  
**e modificato con delibera**  
**C.C. n. 26 del 07-08-2000**

Il Sindaco  
Paolo Bellini

Il Segretario Comunale  
dott. Alessandro Tomaselli

**Art. 1**  
**Destinatari**

I servizi sociali del Comune sono indirizzati a tutti i Cittadini di Pozzolengo ma principalmente agli anziani e ai disabili al fine di migliorarne la qualità della vita e di ritardarne l'ospedalizzazione e il ricovero precoce in strutture protette.

**Art. 2**  
**Modalità di intervento**

Gli interventi vengono resi attraverso l'erogazione di servizi o in forma di contribuzione in denaro.

**Art. 3**  
**Documentazione**

Ogni domanda di accesso ad ogni specifico servizio dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Stato di famiglia
- b) Copia del mod. CUD, del mod. 201, mod. 730 o mod. UNICO, completo in ogni sua parte, relativi alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o in mancanza della più recente.
- c) Copia mod. CUD, mod. 201, mod. 730 o mod. UNICO dei conviventi e, nei casi richiesti di coloro che sono tenuti alla corresponsione degli alimenti (Art. 433 del Codice Civile).
- d) Dichiarazione di responsabilità che il nucleo familiare non può contare su altri redditi non soggetti a IRPEF.
- e) Fotocopia libretti di pensioni non assoggettate ad IRPEF.
- f) Copie delle domande di contributo presentate ad altri enti o dichiarazione di altri contributi assegnati.
- g) Per gli agricoltori fotocopia del bollettino contributi SCAU dell'anno precedente.

**Art. 4**  
**Frequenza al Centro Socio Assistenziale ANFFAS**

Il Comune garantisce ai giovani portatori di handicap la frequenza al C.S.A di Desenzano d/G. gestito dall' ANFFAS.

L'intervento è articolato su due piani:

a) Contributo alla frequenza, effettuato mediante l'applicazione delle fasce di reddito (Allegato "A"), commisurato al 100% delle spese a carico del Comune.

b) Contributo sulle spese di trasporto: il 25% del costo resta a carico delle famiglie il restante 75% è ripartito secondo le percentuali previste dalle fasce di reddito di cui al punto a) del presente articolo.

#### **Art. 5 Telesoccorso**

Il Servizio di telesoccorso è istituito al fine di garantire una maggiore sicurezza alle persone che vivono sole o che pur non vivendo sole, ma soffrendo di patologie a rischio, rimangono prive di assistenza per diverse ore nell'arco delle 24.

Si eroga contributo secondo le percentuali previste dalle fasce di reddito.

#### **Art. 6 Ricoveri in strutture protette**

Quando risulta impossibile fornire una adeguata assistenza a domicilio è necessario ricorrere al ricovero in strutture di soggiorno protette.

In questo caso, qualora gli introiti del ricoverato risultino insufficienti al pagamento della retta dell'istituto di ricovero si rende necessario l'intervento comunale. Questo intervento è articolato in tre diverse modalità:

a) Assistiti nullatenenti che prima del ricovero vivevano soli e non possiedono parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti (Art. 433 del Codice Civile). Vengono adottati dalla collettività. Il Comune incassa gli introiti dell'assistito e provvede al pagamento integrale della retta.

b) Assistiti nullatenenti che possiedono parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti (Art. 433 del Codice Civile).  
In questo caso la retta diminuita dell'importo complessivo delle entrate dell'assistito viene ripartita secondo il seguente criterio: il reddito di riferimento per l'applicazione delle fasce, viene determinato nel 50% della somma dei redditi di tutti coloro che sono tenuti alla corresponsione degli alimenti in relazione al loro numero.

c) Assistiti nullatenenti che prima del ricovero vivevano in famiglia.  
Dall'importo della retta vengono dedotte le entrate dell'assistito; la quota restante è ripartita tra la famiglia già convivente e i parenti entro il 1° grado e il Comune secondo le quote percentuali previste dalle fasce di reddito.

**Art. 7**  
**Servizio di assistenza domiciliare generica**

Il Servizio di assistenza domiciliare coadiuva nei lavori domestici, nella pratica dell'igiene personale, nelle piccole commissioni il cittadino anziano e non con difficoltà motorie o con patologie che rendono impossibili o molto complessi il mantenimento dell'igiene personale e domestica. Il servizio è gratuito per quegli utenti che sono titolari di redditi inferiori al minimo previsto dalle fasce di reddito. Per tutti gli altri il contributo sarà calcolato sulla quota di spesa che resta effettivamente a carico del Comune (Costo del servizio dedotto il contributo USSL).

**Art. 8**  
**Servizio di Assistenza Infermieristica**

Ha lo scopo di assistere malati cronici e non bisognosi di prelievi sangue a domicilio, controlli di pressione, cura piaghe da decubito. Tiene inoltre i contatti con i Medici di base per assicurare una migliore assistenza sanitaria e individuare situazioni a rischio. Il servizio ha carattere gratuito.

**Art. 9**  
**Servizio di prelievo del sangue presso il locale ambulatorio e consegna dei referti presso gli uffici comunali**

Lo scopo del servizio è quello di evitare ai cittadini di Pozzolengo il viaggio fuori comune per sottoporsi al prelievo del sangue e per il ritiro dei referti. Il servizio è gratuito.

**Art. 10**  
**Servizi a domanda**

Per ogni richiesta di contributo a carattere assistenziale si farà riferimento alle fasce di reddito applicandole secondo i criteri utilizzati per prestazioni similari tenuto conto di tutti gli elementi atti a precisare le reali possibilità economiche del richiedente. È obbligatorio il parere della Commissione assistenza.

**Art. 11**  
**Fasce di reddito**

Il reddito cui si fa riferimento per la determinazione della fascia di appartenenza è determinato dalla somma del 100% di tutti i redditi imponibili e le rendite del nucleo familiare quale risulta dallo Stato di famiglia.

Ai soli fini della frequenza al Centro Socio-Assistenziale gestito dall'A.N.F.F.A.S. e strutture protette (Comunità Alloggio MAMRE'), la fascia di appartenenza è determinata considerando il 100% del reddito imponibile e delle rendite del capofamiglia, il 50% dei redditi imponibili e delle rendite

degli altri componenti il nucleo familiare, dedotte le indennità di accompagnamento.

Per i lavoratori autonomi, dopo i primi due anni di attività, viene fissato un reddito minimo presuntivo di L. 40.000.000.=

Per gli agricoltori il reddito risulterà dalla somma del reddito della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF esposto dai componenti il nucleo familiare aumentato del contributo SCAU diviso per l'aliquota di contribuzione e moltiplicato per 100.

## **Art. 12 Legislazione**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e a quelle della Regione Lombardia vigenti in materia.